



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	10
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	11
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	12
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	15
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	17
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., sede legale in Napoli (NA), alla Via Fontanelle al Trivio n.60, iscrizione registro delle Imprese di Napoli al n. 06111530637, P.IVA: 06111530637, capitale sociale Euro 23.240,56, in persona del Legale Rappresentante Sig. Valerio Piantadosi, [REDACTED] [REDACTED], giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 26/02/2001 come da visura della Camera di Commercio (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;



- “*Collaudatore*” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”; /
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l’accordo tra l’Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- “*Giorni*”, “*Giorni solari*” si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- “*Giorni lavorativi*” si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- “*Ore lavorative*” si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di “*Giorni lavorativi*”.

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell’A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l’acquisto di materiale specialistico per l’U.O.C. di Oculistica
2. l’A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione dell’operatore economico per la fornitura quadriennale per l’acquisto di materiale specialistico per l’U.O.C. di Oculistica mediante l’indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 2.496,00 oltre IVA:
 - Lotto 43: Confezione da minimo 100pz di strisce oftalmiche di fluorisceina sodica monouso sterili in singole buste – **CIG:** 897693404A – **IMPORTO:** € 1.872,00
 - Lotto 44: Confezione da minimo 100 pz di fiammiferi di fluorisceina – **CIG:** 8976947B01 – **IMPORTO:** € 624,00

Per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;



4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;



- 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**



2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi



ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.



- 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.



Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.



Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] trattenuto dal medesimo presso l'Istituto Fideuram, - [REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente



Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.



Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione.
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.



Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.



80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata sotto forma di bonifico bancario da Fideuram, [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.



Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;



- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
- 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso,



rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Eman Piantadosi, [REDACTED] li [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali



1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: tel +39 081267536- PEC: aiesi@legalmail.it
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In



caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.

6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".



In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.

3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:



- Lotto __:

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

ALCON ITALIA S.P.A., sede legale in Milano (MI), al Viale Luigi Sturzo n.43, iscrizione registro delle Imprese di Milano al n. 07435060152, P.IVA: 07435060152, capitale sociale Euro 3.700.000,00, in persona del Legale Rappresentante Sig. Marco Ciano, n [REDACTED]
[REDACTED] nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 96.000,00 oltre IVA:
 - Lotto 4: Lenti intraoculari sferiche acriliche tre pezzi pieghevoli idrofobe con anse in PMMA, filtro uv, con disco ottico da 6mm, lunghezza totale 13mm potere diottrico positivo e negativo con iniettore pluriuso dedicato – CIG: 897529688F – IMPORTO: € 96.000,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;



5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
- 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione



(ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente,



dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. 11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;



- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario

o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] trattenuto dal medesimo presso l'Istituto BNL, [REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie



controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.



2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.



8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da BNL GRUPPO BNP PARIBAS, polizza n. [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà



assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente*



adempiti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offidente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Marco Ciano n. [REDACTED] [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: [REDACTED]



2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.



6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.



3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 4: Lenti intraoculari sferiche acriliche tre pezzi pieghevoli idrofobe con anse in PMMA, filtro uv, con disco ottico da 6mm, lunghezza totale 13mm potere diottrico positivo e negativo con iniettore pluriuso dedicato – CIG: 897529688F



Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	10
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	11
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	12
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	15
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	17
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

ALFA INTES S.R.L., sede legale in Casoria (NA), alla Via F.lli Bandiera N.C.C., iscrizione registro delle Imprese di Napoli al n. 07677821212, P.IVA: 07677821212, capitale sociale Euro 99.000,00, in persona dell'Amministratore Sig.ra Lucia Gelsomino, [REDACTED]

[REDACTED] (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 144.960,00 oltre IVA:
 - Lotto 8: Lenti intraoculari acriliche idrofobiche tre pezzi per impianto da solco, da utilizzare anche per fissazione sclerale, diametro ottico 7.0 range diottrico da +10 a +25, filtro UV – **CIG:** 89754149EF – **IMPORTO:** € 19.800,00
 - Lotto 22: Colorante con luteina – **CIG:** 897579003B – **IMPORTO:** € 111.920,00
 - Lotto 38: Sonde di ricambio monouso per tonometro I-CARE – **CIG:** 8976801288 – **IMPORTO:** € 3.960,00
 - Lotto 48: Lenti a contatto morbide per medicazione chirurgica – **CIG:** 89771144D3 – **IMPORTO:** € 6.480,00
 - Lotto 50: Cauteri a matita a temperatura variabile a pile – **CIG:** 89771323AE – **IMPORTO:** € 2.800,00



Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:

- 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;



- 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
 3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
 4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**



2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi



ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.



- 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.



Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.



Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BANCA SELLA, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.



7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di



contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;



b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.



Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.



80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da TUA ASSICURAZIONI, polizza [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.



Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;



- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
- 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso,



rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Lucia Gelsomino [REDACTED] [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali



1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: [REDACTED]
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.



5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".



In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.

3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:



- Lotto 8: Lenti intraoculari acriliche idrofobiche tre pezzi per impianto da solco, da utilizzare anche per fissazione sclerale, diametro ottico 7.0 range diottrico da +10 a +25, filtro UV – CIG: 89754149EF
- Lotto 22: Colorante con luteina – CIG: 897579003B
- Lotto 38: Sonde di ricambio monouso per tonometro I-CARE – CIG: 8976801288
- Lotto 48: Lenti a contatto morbide per medicazione chirurgica – CIG: 89771144D3
- Lotto 50: Cauteri a matita a temperatura variabile a pile – CIG: 89771323AE

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati



3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da



adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

BETATEX S.P.A., sede legale in Assisi, alla Via Raffaello n. 2, iscrizione registro delle Imprese n. 00440180545, P.IVA: 00440180545, capitale sociale Euro 1.040.000,00, in persona del Legale Rappresentante Sig.ra Simona Salvietti, [REDACTED]

[REDACTED] (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 35.320,00 oltre IVA:
 - Lotto 59: Custom pack sterile totalmente monouso per intravitreale composto da:1 telo in TNT idrorepellente 75 × 90 cm;1 telo oftalmico con sacca e film 100 x 120 cmq;1 marcatore corneale 3,5 - 4 mm;1 pinza interamente in acciaio con denti;1 blefarostato interamente in acciaio;5 asciughini a sigaretta – CIG: 8977295A2F – IMPORTO: € 35.320,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;



5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
- 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione



(ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente,



dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. 11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;



- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario

o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BANCA POPOLARE DI MILANO, [REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie



controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.



2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.



8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da MONTE DEI PASCHI DI SIENA, [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà



assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente*



adempiti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig.ra Simona Salvietti [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: tel + [REDACTED]



2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.



6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.



3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:

- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 59: Custom pack sterile totalmente monouso per intravitale composto da:1 telo in TNT idrorepellente 75 x 90 cm;1 telo oftalmico con sacca e film 100 x 120 cmq;1 marcatore corneale 3,5 - 4 mm;1 pinza interamente in acciaio con denti;1 blefarostato interamente in acciaio;5 asciughini a sigaretta – CIG: 8977295A2F



Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitorre

Dott. _____

Firma _____



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____

MARIA DELLA PIA

CN = MARIA DELLA
PIA
C = IT



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	6
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	7
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	8
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	10
Art.8. Verifica di conformità.....	11
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	11
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	12
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	15
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	17
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	20
Art.19. Responsabili	20
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	23
Art.24. Evoluzione tecnologica	24
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	24
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	25
Art.28. Clausola Finale	26



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

BIDCARE S.R.L., sede legale in Napoli (NA), alla Via Raffaele Caravaglis n.51, iscrizione registro delle Imprese di Napoli al n. NA-907426, P.IVA: 07738071211, capitale sociale Euro 20.000,00, in persona dell'Amministratore Sig.ra Maria Della Pia, [REDACTED] [REDACTED], giusti poteri alla stessa conferiti con atto di nomina del 27/03/2014 come da visura della Camera di Commercio(nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 663.160,00 oltre IVA:
 - Lotto 10: Lenti intraoculari monopezzo in acrilico idrofobico idratato all'equilibrio. Due anse fenestrate con piatto quadrangolare anti vaulting. Square edge 360° e ultra glistening free. Ottica biconvessa asferica da 6 mm con aberrazione neutra e anse planari a 0°. Lunghezza totale 12,5 mm. Poteri diottrici da -10D a +32D. Lenti totalmente premontate e precaricate in iniettori sterili a siringa monouso immersi in acqua – CIG: 8975475C45 – IMPORTO: € 273.000,00
 - Lotto 14: Sostanza viscoelastica di sodio ialuronato al 2.0% da biofermentazione contenente sorbitolo al 4.0%. Peso molecolare da 1.8 milioni di Dalton. Siringa preriempita sterile da 1.2 ml e cannula di infusione da 27G – CIG: 8975536E9B – IMPORTO: € 147.000,00
 - Lotto 15: Perfluorocarburo n-ottano (C8F18) con perfluoroexylottano, in fiala preriempita da 7ml – CIG: 897555919A - IMPORTO: € 95.760,00
 - Lotto 16: Olio di silicone di diverse viscosità, circa 1000, 2000, 5000 cts, sterile per tamponamento intraoperatorio in siringa preriempita da circa 10 ml – CIG: 8975567832 – IMPORTO: € 20.400,00
 - Lotto 21: Colorante per ILM in siringa – CIG: 897578299E – IMPORTO: € 117.600,00



- Lotto 30: Confezioni di retrattori iridei ad unico da minimo 5 pz. Monouso – CIG: 8975916833 – IMPORTO: € 7.200,00
- Lotto 51: Confezione di minimo 100 pezzi di coni per tonometro di goldman monouso sterili in singole buste – CIG: 89771388A0 – IMPORTO: € 2.200,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto



Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in



diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle



stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:



- 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
- 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
- 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
- 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;



- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte



Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.



In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] trattenuto dal medesimo presso l'Istituto INTESA SANPAOLO, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si



precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;



- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento.
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione.
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.



2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs.



50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:

- 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
- 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A. [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto



3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);



- 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
- 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
- 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
- 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato



con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto

3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.



Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Maria Della Pia [REDACTED] ([REDACTED]), con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: tel [REDACTED]
[REDACTED]
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:



- a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L’Amministrazione procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
 4. All’esito dell’analisi sulla documentazione, l’Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
 5. In caso di esito positivo della verifica, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
 6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
 7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed



esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all’Amministrazione Contraente:

- a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;



- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 10: Lenti intraoculari monopezzo in acrilico idrofobico idratato all'equilibrio. Due anse fenestrate con piatto quadrangolare anti vaulting. Square edge 360° e ultra glistening free. Ottica biconvessa asferica da 6 mm con aberrazione neutra e anse planari a 0°. Lunghezza totale 12,5 mm. Poteri diottrici da -10D a +32D. Lenti totalmente premontate e precaricate in iniettori sterili a siringa monouso immersi in acqua – CIG: 8975475C45
- Lotto 14: Sostanza viscoelastica di sodio ialuronato al 2.0% da biofermentazione contenente sorbitolo al 4.0%. Peso molecolare da 1.8 milioni di Dalton. Siringa preriempita sterile da 1.2 ml e cannula di infusione da 27G – CIG: 8975536E9B
- Lotto 15: Perfluorocarburo n-ottano (C8F18) con perfluoroexylottano, in fiala preriempita da 7ml – CIG: 897555919A
- Lotto 16: Olio di silicone di diverse viscosità, circa 1000, 2000, 5000 cts, sterile per tamponamento intraoperatorio in siringa preriempita da circa 10 ml – CIG: 8975567832
- Lotto 21: Colorante per ILM in siringa – CIG: 897578299E
- Lotto 30: Confezioni di retrattori iridei ad unico da minimo 5 pz. Monouso – CIG: 8975916833
- Lotto 51: Confezione di minimo 100 pezzi di coni per tonometro di goldman monouso sterili in singole buste – CIG: 89771388A0

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.



2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.



Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it/>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____
Firmato digitalmente
da _____

MARIA DELLA PIA

**CN = MARIA
DELLA PIA
C = IT**

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati](#), [Art.2. Disciplina Applicabile](#); [Art.3. Oggetto del Contratto](#); [Art.4.](#)



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____li _____

Firmato digitalmente da

MARIA DELLA PIA

CN = MARIA
DELLA PIA
C = IT



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	6
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	7
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	8
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	10
Art.8. Verifica di conformità.....	11
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	11
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	12
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	15
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	15
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	17
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	20
Art.19. Responsabili	20
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	22
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	23
Art.24. Evoluzione tecnologica	24
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	24
Art.26. Foro Competente.....	25
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	25
Art.28. Clausola Finale	26



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

BIOPTIKA S.R.L., sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Provinciale Pianura n.4, iscrizione registro delle Imprese di Napoli al n. 07098340636, P.IVA: 07098340636, capitale sociale Euro 10.000,00, in persona del Legale Rappresentante Sig. Giovanni Varriale, [REDACTED] [REDACTED] giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 17/12/1996 come da visura della Camera di Commercio (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 119.505,60 oltre IVA:

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CIG	IMPORTO
18	Alcane semifluorinato ultrapurificato in fiala da circa 9ml sterile per tamponamento intraoperatorio tipo vitreus substitute	20	897563939E	€ 35.284,80



19	Flacone sterile F4H5 per lavaggio residui di tamponante oleoso	80	8975652E55	€ 84.220,80

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;



- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.



2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e



corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:



- 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
- 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
- 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
- 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;



- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte



Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.



In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto CREDITO EMILIANO, [REDACTED]
[REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si



precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;



- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.

9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.

11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento

12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione

13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.



Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà



applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.

7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:

- 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.

- 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da REALE MUTUA polizza [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici



assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO

Moscatti ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto

2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;



- 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
- 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
- 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
- 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
- 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:



- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad



oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Giovanni Varriale n. [REDACTED] [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: t [REDACTED]
[REDACTED]
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.



2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L’Amministrazione procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
4. All’esito dell’analisi sulla documentazione, l’Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.



Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all’Amministrazione Contraente:

- a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.

3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:

- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;



- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CIG
18	Alcane semifluorinato ultrapurificato in fiala da circa 9ml sterile per tamponamento intraoperatorio tipo vitreus substitute	20	897563939E



19	Flacone sterile F4H5 per lavaggio residui di tamponante oleoso	80	8975652E55

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati



3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da



adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.](#)

[Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale](#)

Per il Fornitore

Dott. _____

Firmato digitalmente da: Giovanni Varriale
Data: 09/02/2023 09:27:00

Firma _____

_____li _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	10
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	11
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	12
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	15
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	17
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

DIEMME DISPOSITIVI MEDICI S.R.L., sede legale in Locate di Triulzi (MI), alla Via P. da Volpedo n.109, iscrizione registro delle Imprese di Milano al n. 765647/1996, P.IVA: 11873880154, capitale sociale Euro 200.000,00, in persona del Legale Rappresentante Sig.ra Maria Malandrino, n [REDACTED] 15/[REDACTED] o(nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;



- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 197.920,00 oltre IVA:
 - Lotto 62: Monofilamento non assorbibile 10.0 doppio armato ago retto per sospensione sclerale, Nylon 10/0 doppio armato ago 3/8 cerchio spatolato, Seta nera 5/0 doppio armato ago 3/8 cerchio 13 mm, Seta nera 6/0 doppio armato ago 3/8 cerchio 11 mm, Sintetica intrecciata rivestita riassorbibile 7/0, ago 3/8 cerchio 6,5 mm spatolato, Sintetica intrecciata rivestita riassorbibile 6/0, ago 1/4 cerchio 6,5 mm spatolato, Poliestere non riassorbibile, intrecciato, rivestito bianco 5/0 doppio armato, ago 1/4 cerchio 8mm spatolato, Prolene 10/0 doppio armato retto curvo – CIG: 8977315AB0 – IMPORTO: € 197.920,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;



4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideale valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;



- 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**



2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi



ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.



- 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.



Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.



Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BANCA DI PIACENZA, [REDACTED]
[REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.



7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di



contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;



b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.



Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.



80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da SACE BT S.P.A., polizza [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.



Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;



- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
- 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso,



rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Maria Malandrino nata a [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali



1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: tel [REDACTED]
[REDACTED]
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.



5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".



In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.

3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:



- Lotto 62: Monofilamento non assorbibile 10.0 doppio armato ago retto per sospensione sclerale, Nylon 10/0 doppio armato ago 3/8 cerchio spatolato, Seta nera 5/0 doppio armato ago 3/8 cerchio 13 mm, Seta nera 6/0 doppio armato ago 3/8 cerchio 11 mm, Sintetica intrecciata rivestita riassorbibile 7/0, ago 3/8 cerchio 6,5 mm spatolato, Sintetica intrecciata rivestita riassorbibile 6/0, ago 1/4 cerchio 6,5 mm spatolato, Poliestere non riassorbibile, intrecciato, rivestito bianco 5/0 doppio armato, ago 1/4 cerchio 8mm spatolato, Prolene 10/0 doppio armato retto curvo – CIG: 8977315AB0

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolvere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati



3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da



adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

E, JANACH S.R.L., sede legale in Como, alla Via Negretti n.3 , iscrizione registro delle Imprese al n. 01557980131, P.IVA: 01557980131, capitale sociale Euro 93.600,00, in persona del Legale Rappresentante Sig. Marco Nespoli, n [REDACTED]

[REDACTED] (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 18.416,80 oltre IVA:
 - Lotto 7: Lenti intraoculari acriliche idrofile toriche con asse predeterminato a 90° customizzate – CIG: 8975406357 – IMPORTO: € 11.600,00
 - Lotto 31: Retrattori iridei precaricati tipo malyugin ring – CIG: 897593363B – IMPORTO: € 6.816,80

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;



5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
- 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione



(ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente,



dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. 11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;



- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario

o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancari [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BANCA INTESA SANPAOLO, [REDACTED]
[REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie



controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.



2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.



8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da COFACE, polizza [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà



assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente*



adempiti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Marco Nespoli [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: [REDACTED]



2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.



6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.



3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 7: Lenti intraoculari acriliche idrofile toriche con asse predeterminato a 90° customizzate – CIG: 8975406357
- Lotto 31: Retrattori iridei precaricati tipo malyugin ring – CIG: 897593363B



Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

ELLEGI MEDICAL OPTICS S.R.L., sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Pisciarelli n.79, iscrizione registro delle Imprese di Napoli (NA) al n. 05354730631, P.IVA: 05354730631, capitale sociale Euro 100.000,00, in persona dell'Amministratore Unico Sig. Luigi Buono, n. [REDACTED] [REDACTED] giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 28/02/2003 come da visura della Camera di Commercio (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;



- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 413.200,00 oltre IVA:
 - Lotto 5: Lenti intraoculari asferiche acriliche trasparenti monopezzo pieghevoli idrofobe anse non fenestrate – **CIG:** 897531583D – **IMPORTO:** € 322.000,00
 - Lotto 13: Viscoelastico in siringa preriempita – **CIG:** 89755244B7 – **IMPORTO:** € 75.600,00
 - Lotto 55: Colorante in siringa preriempita – **CIG:** 8977163D40 – **IMPORTO:** € 15.600,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo



adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;

5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione



(ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente,



dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. 11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;



- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario

o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto CREDITO EMILIANO, [REDACTED]
[REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie



controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.



2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.



8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A., [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà



assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente*



adempiti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Luigi Buono n. [REDACTED]
[REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: tel [REDACTED]
[REDACTED]



2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.



6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.



3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:

- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 5: Lenti intraoculari asferiche acriliche trasparenti monopezzo pieghevoli idrofobe anse non fenestrate – **CIG: 897531583D**
- Lotto 13: Viscoelastico in siringa preriempita – **CIG: 89755244B7**
- Lotto 55: Colorante in siringa preriempita – **CIG: 8977163D40**



Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitorre

Dott. _____

Firma _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

LOHMANN & RAUSCHER S.R.L., sede legale in Padova, alla Via E. P. Masini n.2, iscrizione registro delle Imprese di Padova al n. 00207810284, P.IVA: 00207810284, capitale sociale Euro 600.000,00, in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante Sig. Claudio Guerra, [REDACTED] 1 [REDACTED], giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 27.04.2022 come da visura della Camera di Commercio di Padova (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;



- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 57.600,00 oltre IVA:
 - Lotto 39: Confezione di minimo 250 pezzi di bastoncini assorbenti divisi in 25 sacchetti circa sterili monouso – CIG: 89768456D6 – IMPORTO: € 57.600,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo



adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;

5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione



(ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente,



dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. 11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;



- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario

o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto GRUPPO INTESA SANPAOLO S.P.A., [REDACTED]
[REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie



controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.



2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.



8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da ITAS MUTUA, [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà



assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente*



adempiti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Claudio Guerra n. [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: tel [REDACTED]
[REDACTED]



2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.



6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.



3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 39: Confezione di minimo 250 pezzi di bastoncini assorbenti divisi in 25 sacchetti circa sterili monouso – CIG: 89768456D6

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.



1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

M.MEDICAL S.R.L., sede legale in Benevento (BN), alla Via San Leucio snc, iscrizione registro delle Imprese di Benevento al n. 01613380623, P.IVA: 01613380623, capitale sociale Euro 3.000,00, in persona del Rappresentante Legale Sig. Michele Cardone, n. [REDACTED] [REDACTED] giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 25/07/2016 come da visura della Camera di Commercio di Benevento (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;



- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 224.000,00 oltre IVA:
 - Lotto 3: Lenti intraoculari asferiche monopezzo pieghevoli idrofile-idrofobe con 4 anse finestate, filtro UV, con piatto ottico 6.0mm, lunghezza totale 11mm precaricate da microincisione – **CIG:** 8975284EA6 – **IMPORTO:** € 224.000,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo



adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;

5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:

- 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
- 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione



(ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente,



dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. 11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;



- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario

o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto UNICREDIT, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie



controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.



2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.



8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da REVO, polizza [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà



assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente*



adempiti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Michele Cardone nato a [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: [REDACTED]



2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.



6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.



3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:

- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 3: Lenti intraoculari asferiche monopezzo pieghevoli idrofile-idrofobe con 4 anse finestate, filtro UV, con piatto ottico 6.0mm, lunghezza totale 11mm precaricate da microincisione – **CIG: 8975284EA6**



Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitorre

Dott. Michele Cardone

Firma Michele Cardone



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. Michele Cardone

Firma Michele Cardone

Benevento li 09/03/2023



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

MEDICAL CENTER PRODUCTION DI PASSERI ALESSANDRA, sede legale in Spoleto (PG), alla Via Località Petrognano snc, iscrizione registro delle Imprese n. 02715260549, P.IVA: 02715260549, in persona della titolare firmataria Sig.ra Alessandra Passeri, [REDACTED] nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo quadriennale pari a € 23.200,00 oltre IVA:
 - Lotto 46: Telino in SMS con sacca raccolta liquidi misura 80x100cm circa – CIG: 89777100944 – IMPORTO: € 23.200,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;



5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
- 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione



(ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente,



dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. 11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;



- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario

o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c. [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto INTESA SANPAOLO, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.



9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto



pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.



8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da ITAS MUTUA [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà



assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente*



adempiti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l'appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Alessandra Passeri nata a [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: t [REDACTED]
a [REDACTED]



2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.



6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.



3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 46: Telino in SMS con sacca raccolta liquidi misura 80x100cm circa – CIG: 89777100944

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.



1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitorre

Dott. _____

Firma _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	8
Art.2. Disciplina Applicabile	8
Art.3. Oggetto del contratto	9
Art.4. Corrispettivi.....	9
Art.5. Durata dell'appalto	10
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	10
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	12
Art.8. Verifica di conformità.....	13
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	13
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	14
Art.11. Penali	14
Art.12. Riserve	17
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	17
Art.14. Cauzione Definitiva	18
Art.15. Risoluzione	19
Art.16. Recesso.....	21
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	22
Art.18. Subappalto	22
Art.19. Responsabili	22
Art.20. Recall dei prodotti	23
Art.21. Fuori produzione	24
Art.22. Trasparenza e prezzi	25
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	25
Art.24. Evoluzione tecnologica	27
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	28
Art.26. Foro Competente.....	28
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	28
Art.28. Clausola Finale	29



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

MEDINOVA S.R.L., sede legale in Pozzuoli (NA), alla Via Antiniana n.2/i, iscrizione registro delle Imprese di Napoli al n. NA-478907, P.IVA: 06175550638, capitale sociale Euro 500.000,00, in persona del Legale Rappresentante Sig. Sergio Pallotta, na [REDACTED] giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 17/11/2008 come da visura della Camera di Commercio (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;



- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l’accordo tra l’Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- “Giorni ”, “Giorni solari” si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- “Giorni lavorativi” si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- “Ore lavorative” si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di “Giorni lavorativi”.

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell’A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l’acquisto di materiale specialistico per l’U.O.C. di Oculistica
2. l’A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione dell’operatore economico per la fornitura quadriennale per l’acquisto di materiale specialistico per l’U.O.C. di Oculistica mediante l’indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo quadriennale pari a € 781.537,20 oltre IVA:



LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CIG	IMPORTO
1	Cannule sterili monouso 25g da idrodissezione piatta	12000	8975176589	€ 26.188,00
	Cannule sterili monouso per anestesia sotto-tetoniana	2000		
	Aghi sterili monouso per anestesia peribulbare 27g	2000		
	Cannelli sterili monouso in silicone da 6mm, per iniezione olio di silicone	800		
2	Bisturi sterili monouso crescent knife bevel up	1600	89752155B8	€ 93.045,20
	Bisturi sterili monouso minicrescent con sistema di sicurezza della lama	800		
	Bisturi sterili monouso angolati 45 per facoemulsificazione range da 2.2 mm a 3.0 mm con sistema di sicurezza della lama	12000		
	Bisturi sterili monouso angolati 45 per facoemulsificazione range da 4.0 mm	200		
	Bisturi sterili monouso angolati 45 per facoemulsificazione range da 5,2 mm	200		



	Bisturi sterili monouso retti range minimo da 22,5°	8000		
	Bisturi sterili monouso 1.1 angolati per tecnica bimanuale con sistema di sicurezza della lama	40		
	Lama trapezoidale angolata per doppia calibratura	400		
	Bisturi sterili monouso precalibrati da 300 micron	800		
	Sclerotomi sterili monouso 19G	120		
6	Lenti intraoculari asferiche acriliche trasparenti (prive di cromoforo giallo) monopezzo pieghevoli idrofobe anse NON finestate, filtro uv, con piatto ottico 6mm, lunghezza totale 12,5mm precaricate in iniettore completamente chiuso a vite da 2.2/2.4mm.	2800	89753694CE	€ 333.200,00
25	Valvola tipo Ahmed in silicone per camera anteriore	280	8975885E9C	€ 201.320,00
26	Valvola tipo Ahmed in silicone per camera anteriore per uso pediatrico	120	89758891ED	€ 86.280,00
32	Anello di tensione capsulare sterile precaricato varie misure in PMMA con fori	200	8975937987	€ 10.800,00
34	Set per intubazione delle vie lacrimali, costituito da	80	89759536BC	€ 1.424,00



	sonda metallica flessibile montata su cannula di silicone vari calibri			
49	Lenti monouso in singole buste sterili per vitrectomia con anello in silicone: piatta, convessa, wide filed, prismatica 30°, biconcava	1600	8977122B6B	€ 17.120,00
52	Coppia di Plug lacrimali in Silicone premontati per occlusione permanente vie lacrimali varie misure	200	8977146F38	€ 6.080,00
53	Coppia di Plug lacrimali in Silicone premontati per occlusione parziale del flusso lacrimale varie misure	200	897715242F	€ 6.080,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.



Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico,



fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.



5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obblighi Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze



dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
 - 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.



9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. 11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
 - 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla



ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..

3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:



o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario

o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancari [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto CREDITO EMILIANO, A [REDACTED]
[REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da €



50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contrente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.



11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto



5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente



Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da ZURICH INSURANCE, polizza [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO

Moscatti ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto

2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:



- 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
- 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
- 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
- 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
- 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
- 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
- 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
- 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
- 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.



Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.



Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Sergio Pallotta n. [REDACTED] [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: t [REDACTED]:
[REDACTED]
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.



3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri



Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,



- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:



LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CIG
1	Cannule sterili monouso 25g da idrodissezione piatta	12000	8975176589
	Cannule sterili monouso per anestesia sotto-tetoniana	2000	
	Aghi sterili monouso per anestesia peribulbare 27g	2000	
	Cannelli sterili monouso in silicone da 6mm, per iniezione olio di silicone	800	
2	Bisturi sterili monouso crescent knife bevel up	1600	89752155B8
	Bisturi sterili monouso minicrescent con sistema di sicurezza della lama	800	
	Bisturi sterili monouso angolati 45 per facoemulsificazione range da 2.2 mm a 3.0 mm con sistema di sicurezza della lama	12000	
	Bisturi sterili monouso angolati 45 per facoemulsificazione range da 4.0 mm	200	
	Bisturi sterili monouso angolati 45 per facoemulsificazione range da 5,2 mm	200	
	Bisturi sterili monouso retti range minimo da 22,5°	8000	
	Bisturi sterili monouso 1.1 angolati per tecnica bimanuale con sistema di sicurezza della lama	40	
	Lama trapezoidale angolata per doppia calibratura	400	
	Bisturi sterili monouso precalibrati da 300 micron	800	
	Sclerotomi sterili monouso 19G	120	
6	Lenti intraoculari asferiche acriliche trasparenti (prive di cromoforo giallo) monopezzo pieghevoli idrofobe anse NON finestrate, filtro uv, con piatto ottico 6mm, lunghezza totale 12,5mm precaricate in iniettore completamente chiuso a vite da 2.2/2.4mm.	2800	89753694CE
25	Valvola tipo Ahmed in silicone per camera anteriore	280	8975885E9C
26	Valvola tipo Ahmed in silicone per camera anteriore per uso pediatrico	120	89758891ED



32	Anello di tensione capsulare sterile precaricato varie misure in PMMA con fori	200	8975937987
34	Set per intubazione delle vie lacrimali, costituito da sonda metallica flessibile montata su cannula di silicone vari calibri	80	89759536BC
49	Lenti monouso in singole buste sterili per vitrectomia con anello in silicone: piatta, convessa, wide filed, prismatica 30°, biconcava	1600	8977122B6B
52	Coppia di Plug lacrimali in Silicone premontati per occlusione permanente vie lacrimali varie misure	200	8977146F38
53	Coppia di Plug lacrimali in Silicone premontati per occlusione parziale del flusso lacrimale varie misure	200	897715242F

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.



Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32



L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it/>, sezione “Amministrazione Trasparente”.

4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Per il Fornitore

Dott. _____

Dott. _____

Firma _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	11
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	14
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	16
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili	19
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	22
Art.24. Evoluzione tecnologica	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

OPTIKON 20000 S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE, sede legale in Roma (RM), alla Via del Casale di Settebagni n.13, iscrizione registro delle Imprese di Roma al n. 04678121007, P.IVA: 04678121007, capitale sociale Euro 620.400,00, in persona del Procuratore Speciale Sig. Matteo Cristiano, [REDACTED] (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 114.240,00 oltre IVA:
 - Lotto 35: Sonde monouso di ricambio da 23-25-27 Gauge per endolaser Ophthalas 532 Eyelite – **CIG:** 8975960C81 – **IMPORTO:** € 108.000,00
 - Lotto 45: Flacone idrossipropilmetilcellulosa da circa 2ml sterile – **CIG:** 89770965F8 – **IMPORTO:** € 6.240,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;



5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
- 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione



(ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente,



dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. 11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;



- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario

o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto INTESA SANPAOLO, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie



controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.



2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.



8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da HDI ASSICURAZIONI, [REDACTED], alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà



assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente*



adempiti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Matteo Cristiano [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: t [REDACTED]



2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.



6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.



3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 35: Sonde monouso di ricambio da 23-25-27 Gauge per endolaser Ophthalas 532 Eyelite – **CIG:** 8975960C81
- Lotto 45: Flacone idrossipropilmetilcellulosa da circa 2ml sterile – **CIG:** 89770965F8



Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitorre

Dott. _____

Firma _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	7
Art.2. Disciplina Applicabile	7
Art.3. Oggetto del contratto	8
Art.4. Corrispettivi.....	8
Art.5. Durata dell'appalto	9
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	9
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	11
Art.8. Verifica di conformità.....	12
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	12
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	13
Art.11. Penali	14
Art.12. Riserve	16
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	16
Art.14. Cauzione Definitiva	18
Art.15. Risoluzione	18
Art.16. Recesso.....	20
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	21
Art.18. Subappalto	21
Art.19. Responsabili	21
Art.20. Recall dei prodotti	22
Art.21. Fuori produzione	23
Art.22. Trasparenza e prezzi	24
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	24
Art.24. Evoluzione tecnologica	27
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	27
Art.26. Foro Competente	28
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	28
Art.28. Clausola Finale	29



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

SACCO OTTICA OFTALMOLOGIA SAS DI PAOLO CARELLI & C., sede legale in Napoli (NA), alla Via S. Anna dei Lombardi n.10, 80134 Napoli (NA), iscrizione registro delle Imprese di Napoli al n. 01409480637, P.IVA: 01409480637, capitale sociale Euro 2.582,00, in persona del Socio Accomandatario e Rappresentante Legale Sig. Mario Carelli, n. [REDACTED] [REDACTED] giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 09.01.2009 come da visura della Camera di Commercio (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;



- “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto;
- “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all’Allegato “B”;
- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l’accordo tra l’Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- “Giorni ”, “Giorni solari” si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- “Giorni lavorativi” si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- “Ore lavorative” si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di “Giorni lavorativi”.

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell’A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l’acquisto di materiale specialistico per l’U.O.C. di Oculistica
2. l’A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione dell’operatore economico per la fornitura quadriennale per l’acquisto di materiale specialistico per l’U.O.C. di Oculistica mediante l’indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 57.440,00 oltre IVA:



LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CIG	IMPORTO
23	Banda per cerchiaggio larghezza cm 0,25 circa	200	8975861ACF	€ 19.506,00
	Binario in silicone per bande da 0,25 cm	60		
	Piongaggi circonferenziali silicone larghezza cm 0,90 circa	20		
	Spugne silicone cilindriche, diametro cm 0,6 circa sagomabili	40		
	Spugne silicone cilindriche, diametro cm 0,7 circa sagomabili	40		
33	Cheratropotesi temporanea di Eckardth diametro da 7 a 8 mm e diverse profondità	2	8975945024	€ 3.880,00
57	Trapani corneali monouso a soluzione con lame in acciaio, varie misure CND Q0202	50	8977267316	€ 17.780,00



58	Punch corneali monouso con lame in acciaio, varie misure	50	8977282F73	€ 11.380,00
63	Conformatore forato in PMMA, per cavità anoftalmica, tre dimensioni (piccolo, medio e grande).	5	8977318D29	€ 4.894,00
	Protesi oculare post enucleazione in silicone medicale sterile, vari diametri.	5		
	Protesi oculare post enucleazione, in idrossiapatite naturale da intaglio sterile, vari diametri.	5		

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo



adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;

5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione



(ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente,



dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. 11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;



- b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.



2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario

o P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere:

o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto UNICREDIT AGENZIA PIAZZA BOVIO, [REDACTED]
[REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.



Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali;
- di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.



9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto



pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.



8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da GROUPAMA ASSICURAZIONI, [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà



assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
 - 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
 - 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente*



adempiti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto
3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.



5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offertore possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Mario Carelli n. [REDACTED] con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: [REDACTED]

[S](#) [REDACTED]



2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.



6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione".

A tal fine, potrà essere richiesta dall'Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All'esito dell'analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l'Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato "fuori produzione". In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l'Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.



3. Solo all'esito dell'analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato "fuori produzione", sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:



LOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	CIG
23	Banda per cerchiaggio larghezza cm 0,25 circa	200	8975861ACF
	Binario in silicone per bande da 0,25 cm	60	
	Pionaggi circonferenziali silicone larghezza cm 0,90 circa	20	
	Spugne silicone cilindriche, diametro cm 0,6 circa sagomabili	40	
	Spugne silicone cilindriche, diametro cm 0,7 circa sagomabili	40	
33	Cheratroprotesi temporanea di Eckardth diametro da 7 a 8 mm e diverse profondità	2	8975945024
57	Trapani corneali monouso a soluzione con lame in acciaio, varie misure CND Q0202	50	8977267316



58	Punch corneali monouso con lame in acciaio, varie misure	50	8977282F73
63	Conformatore forato in PMMA, per cavità anoftalmica, tre dimensioni (piccolo, medio e grande).	5	8977318D29
	Protesi oculare post enucleazione in silicone medicale sterile, vari diametri.	5	
	Protesi oculare post enucleazione, in idrossiapatite naturale da intaglio sterile, vari diametri.	5	

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.



1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.



Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si



impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitorre

Dott. _____

Firma _____



Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.

Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO

Sommario



Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	5
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	6
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore	7
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia	9
Art.8. Verifica di conformità.....	10
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	10
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento	12
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve.....	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti	15
Art.14. Cauzione Definitiva.....	16
Art.15. Risoluzione.....	17
Art.16. Recesso	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	19
Art.19. Responsabili.....	20
Art.20. Recall dei prodotti.....	20
Art.21. Fuori produzione.....	21
Art.22. Trasparenza e prezzi.....	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	23
Art.24. Evoluzione tecnologica.....	23
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore.....	23
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED] in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

SANTEN ITALY S.R.L., sede legale in Milano (MI), alla Via Lepetit n.8/10, iscrizione registro delle Imprese di Milano al n. 08747570961, P.IVA: 08747570961, capitale sociale Euro 10.000,00, in persona del Procuratore Speciale Sig. Marco Castellini, n. [REDACTED] [REDACTED], giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 23.01.2019 come da visura della Camera di Commercio (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi; ○
"Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo quadriennale pari a € 180.000,00 oltre IVA:

- Lotto 28: Set drenante per la chirurgia del glaucoma "ab esterno" lunghezza 8,5mm con materiale S.I.B.S. – CIG: 8975897885 – IMPORTO: € 180.000,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;



5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
- 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati



2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali



3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.



3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il

Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
 - 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
 - 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
 - 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;



- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
- 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
- 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
- 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:



- a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifici un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
 3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte

Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55.



Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.

2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario o

P IVA: 01948180649

3. In particolare la fattura deve contenere: o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio

destinatario)

o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente

4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati su [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BNL S.P.A. GRUPPO BNP PARIBAS, [REDACTED]

[REDACTED]

6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente



Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.



5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;
- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.



Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.



Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:
 - 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
 - 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di



selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.

8. L'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da BNL GRUPPO BNP PARIBAS, polizza [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.



5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);
 - 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
 - 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
 - 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;



- 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
- 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
- 3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

- 1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
- 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto



3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.

Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Marco Castellini [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: t [REDACTED]
[REDACTED]
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di "recall";
 - b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all'originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.



3. L'Amministrazione procederà all'analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di "recall".
4. All'esito dell'analisi sulla documentazione, l'Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
5. In caso di esito positivo della verifica, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell'avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l'Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell'autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l'Amministrazione Contraente potrà procedere all'acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall'Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all'Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);
 - b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto



in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.
In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:
 - in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.



2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 28: Set drenante per la chirurgia del glaucoma "ab esterno" lunghezza 8,5mm con materiale S.I.B.S. – CIG: 8975897885

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolvere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.

Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore



1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la



documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it/>, sezione “Amministrazione Trasparente”.

4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati; Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.](#)

[Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale](#)

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ lì _____



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

CONTRATTO



Sommario

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati	5
Art.2. Disciplina Applicabile	6
Art.3. Oggetto del contratto	6
Art.4. Corrispettivi.....	7
Art.5. Durata dell'appalto	7
Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore.....	8
Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia.....	10
Art.8. Verifica di conformità.....	11
Art.9. Pagamenti- Interessi.....	11
Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento.....	12
Art.11. Penali	12
Art.12. Riserve	14
Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti.....	15
Art.14. Cauzione Definitiva	16
Art.15. Risoluzione	17
Art.16. Recesso.....	18
Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA	19
Art.18. Subappalto	20
Art.19. Responsabili	20
Art.20. Recall dei prodotti	20
Art.21. Fuori produzione	21
Art.22. Trasparenza e prezzi	22
Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari	23
Art.24. Evoluzione tecnologica	24
Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore	24
Art.26. Foro Competente.....	24
Art.27. Trattamento dei Dati Personali.....	24
Art.28. Clausola Finale	25



CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'U.O.C. DI OCULISTICA

TRA

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "SAN GIUSEPPE MOSCATI" DI

AVELLINO (in seguito indicata sinteticamente come "AO Moscati") con sede legale in C.da Amoretta (Città ospedaliera), 83100, Avellino, C.F.-P.IVA: 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a [REDACTED], in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri allo stesso conferiti con D.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019

E

TEC MED S.R.L., sede legale in Roma (RM), alla Via I. Alpi n.4, iscrizione registro delle Imprese di Roma al n. 06859310580, P.IVA: 01632541007, capitale sociale Euro 100.000,00, in persona dell'Amministratore Unico Sig. Stefano Pascale, [REDACTED], giusti poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 12/09/2002 come da visura della Camera di Commercio di Roma (nel seguito per brevità anche "Fornitore")

PREMESSO CHE:

nell'ambito del presente Contratto si intende per:

- "Amministrazione Contraente" o "Amministrazione" o "Azienda Ospedaliera" "Committente", "Stazione Appaltante" l'A.O.R.N. S.G. Moscati;
- "Fornitore", "appaltatore", "impresa", "esecutore" l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- "Dec" il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- "Collaudatore" si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
- Capitolato Speciale: il documento di cui all'Allegato "B";



- Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice (fornitore) in sede di gara;
- Contratto: il presente documento contrattuale (inclusi i suoi allegati) formalizza l'accordo tra l'Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
- "Giorni ", "Giorni solari" si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
- "Giorni lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
- "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 di "Giorni lavorativi".

Premesso che:

1. con Delibera n. 1334 del 16/12/2022 il Direttore Generale dell'A.O. Moscati ha aggiudicato la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica
2. l'A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all'individuazione dell'operatore economico per la fornitura quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica mediante l'indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 18 del 11/02/2022 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 08/02/2022;
3. Il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti di seguito elencati, per un importo complessivo triennale pari a € 809.133,20 oltre IVA:
 - Lotto 11: Sostanza viscoelastica di sodio ialuronato al 1,8%, peso molecolare 1.200.000 Dalton, in siringa in vetro preriempita da 1.1 ml – **CIG:** 8975493B20 – **IMPORTO:** € 205.200,00
 - Lotto 17: Miscela di olio di silicone ultrapurificato e alcani semifuorinati con densità > 1,0 g/cm³ da circa 10 ml in siringa preriempita – **CIG:** 897559929C – **IMPORTO:** € 7.080,00
 - Lotto 20: Gas tamponante SF₆ e C₃F₈ in confezione sterile da 50 a 75 ml riutilizzabile (rapporto prezzo/ml) – **CIG:** 8975662698 – **IMPORTO:** € 9.900,00
 - Lotto 37: Fibra ottica coassiale monouso ad ampio campo da endoilluminazione per Photon 23 Gauge – **CIG:** 8976787989F – **IMPORTO:** € 2.113,20
 - Lotto 40: Confezione di minimo 100 pezzi di lance oculari in cellulosa triangolari con manico divisi in circa 20 sacchetti sterili monouso – **CIG:** 897690692C – **IMPORTO:** € 44.000,00
 - Lotto 47: Confezione da minimo 50 pz. di coppette rigide a conchiglia universali trasparenti – **CIG:** 8977107F09 – **IMPORTO:** € 14.040,00
 - Lotto 60: Custom pack sterile totalmente monouso per cataratta composto da: 1 Telo in TNT idrorepellente 100X150 cm; 1 Telo oftalmico con sacca e film 100X120 cm; 2 Cannule idrodissezione



25G;1 Bisturi Bevel up 2,75 mm angolato non protetto in acciaio;1 Bisturi 22,5° non protetto in acciaio;10 Compresse piegate 10X10;1 Siringa da 2,5 ML L.L.;1 Siringa da 1 ML con ago 27G;2 Siringhe da 5 ML L.L.;1 Siringa da 20 ML L.L.;1 Ciotola raccogli liquidi;1 Compresa oculare adesiva;1 Vassoio base pack;1 Pinza piccola delicata completamente in acciaio;1 Pinza capsuloressi completamente in acciaio;2 Cannule per camera anteriore;1 Uncino manipolatore lol;1 Blefarostato a vite valve aperte completamente in acciaio.1 Coppia di cannule per infusione/aspirazione.1 forbice ad anelli, smussa – **CIG:** 8977301F21 – **IMPORTO:** € 526.800,00

Per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;

4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell'offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- **Allegato 1)** concernente i lotti aggiudicati al fornitore con i prodotti, prezzi e quantità oggetto del presente contratto;
- **Capitolato Speciale:** il documento di cui all'Allegato "B";
- **Documentazione Tecnica:** tutta la documentazione costituente l'offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara che, anche se materialmente non allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- **Offerta Economica:** tutta la documentazione costituente l'offerta economica che, allegata al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto



Art.2. Disciplina Applicabile

1. La fornitura oggetto del presente documento è regolata:
 - 1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - 1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - 1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
 - 1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - 1.5. dai regolamenti ed atti dell'Azienda Ospedaliera S.G. Moscati
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinunci a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o/e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell'AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai su richiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Art.3. Oggetto del Contratto

1. Il contratto ha come oggetto l'espletamento della fornitura **quadriennale per l'acquisto di materiale specialistico per l'U.O.C. di Oculistica** dell'Azienda Ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino, il tutto come meglio descritto nel capitolato e negli elaborati di gara.
2. I quantitativi, indicati nell'allegato ed aggiudicati alla ditta fornitrice, sono da intendersi meramente indicativi e non impegnativi per l'Amministrazione, potendo essi subire variazioni in aumento o in



diminuzione a seconda delle reali necessità dell'Azienda ospedaliera, senza che la ditta aggiudicataria abbia diritto di sollevare pretesa o doglianza alcuna.

Art.4. Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al fornitore per l'acquisizione dei beni di cui al presente Contratto sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell'Offerta Economica e **riportati nell'allegato 1**
2. Tali corrispettivi si riferiscono alla fornitura in conto vendita del materiale specialistico per la U.O.C. di Oculistica e dei servizi connessi, prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 2, relativi ai dispositivi forniti in conto vendita, saranno dovuti dall'Amministrazione Contraente dalla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione (ordine d'acquisto) attestante l'utilizzo del prodotto e dalla stessa data avverrà la fatturazione da parte del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

Art.5. Durata dell'appalto

1. La durata del contratto è pari a 48 mesi a decorre dalla data di stipula del presente contratto
2. La Ditta fornitrice avrà, inoltre, l'obbligo di continuare la fornitura, alle stesse condizioni e prezzi, per ulteriori 24 mesi se richiesta dall'azienda e fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
3. I quantitativi potranno subire, in sede di ordinazione, variazioni in aumento o in diminuzione senza che il fornitore abbia nulla a pretendere.
4. L'AO S.G. Moscati nel periodo di efficacia del presente contratto si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN S.G. Moscati potrà, alle



stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016.

Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura dell'Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell'Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell'Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell'Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s'impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l'esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:



- 7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
- 7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
- 7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
- 7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- 7.5. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- 7.6. non opporre all'Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
- 7.7. manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
 - 9.1. dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali;
 - 9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell'ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all'Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
 - 11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;



- 11.2. manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.

Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'A.O. Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:
 - a) comunicare ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per ciascun Dispositivo offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.), per 12 mesi a partire dalla data di consegna della fornitura. L'Azienda Ospedaliera Moscati ha diritto alla sostituzione gratuita entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione inviata dall'Amministrazione contraente ogni qualvolta, nel termine di durata del Contratto, a partire dalla data di consegna, si verifichi un vizio e/o un difetto dei Dispositivi stessi, senza bisogno di provare l'esistenza degli stessi. Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto verificatosi successivamente alla consegna dei Dispositivi (e non dipendente da un vizio e/o difetto di produzione) o da fatto proprio della P.A..
3. Il difetto di fabbricazione, la mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte devono essere contestati, per iscritto, entro un termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o caratteristiche tecniche minime o eventuali migliorative offerte



Art.8. Verifica di conformità

1. L'Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s'intendono a carico del Fornitore.

Art.9. Pagamenti – interessi

1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l'AO Moscati è: XQ3IN7.
2. Ai sensi dell'art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
 - Codice Identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;Inoltre, campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
 - o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
 - o P IVA: 01948180649
3. In particolare la fattura deve contenere:
 - o Data e numero d'ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell'ufficio destinatario)
 - o Data e numero del DDT per le forniture di beni o Totale documento o Codice fiscale del cedente
4. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo, il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda.



In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

5. I corrispettivi spettanti all'Impresa saranno accreditati sul c/c bancario [REDACTED] intrattenuto dal medesimo presso l'Istituto BANCA CREDITO COOPERATIVO, [REDACTED]
[REDACTED]
6. In caso di variazione a quanto sopra convenuto, l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche. In difetto di tale notificazione, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
7. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente

Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento

1. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Art.11. Penali

1. Per ogni giorno di ritardo del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento all'obbligo previsto al precedente articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'AO Moscati una penale pari a euro 500,00 (=cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata evasione degli ordini nei tempi indicati, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, comunque non complessivamente superiore al 10% dell'ammontare del singolo ordine; se il ritardo raggiunge i 20 gg., si provvederà ad acquistare il prodotto da altra ditta presente in graduatoria per il medesimo lotto ad insindacabile giudizio dell'A.O. Si addebiterà il prezzo maggiore pagato alla ditta inadempiente; infine, se il ritardo della consegna raggiunge i 30 gg., è previsto il decadimento della fornitura con incameramento da parte di questa Azienda del deposito cauzionale versato.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, l'A.O. Moscati potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si



precisa che deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali di cui sopra sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro e sostituzione dei dispositivi** che presentino difformità qualitativa rispetto al termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, ovvero a causa di forza maggiore o caso fortuito, **nel ritiro dei dispositivi consegnati in eccesso**, rispetto al termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta di contestazione, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all' 0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, né a causa di forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai tempi di ritiro dei dispositivi non utilizzati e non scaduti, l'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore una penale pari all'0,5 per cento del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno
7. In tutti gli altri singoli casi non previsti dal presente contratto o capitolato, di non conformità o non corrispondenza al Capitolato, Contratto o a quanto offerto dall'Appaltatore si applicherà una penale da € 50, 00 (euro cinquanta) a € 5.000,00 (euro cinquemila) per singola infrazione, in base alla gravità della infrazione.

La gravità dell'infrazione sarà valutata (circostanze, che concorrono tra loro, non sono elencate in ordine di importanza) tra l'altro:

- ove determinabile, in base al valore economico della prestazione negativa, irregolarmente resa, ritardata, omessa, ecc. anche in valore percentuale sul costo complessivo d'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità dei servizi sanitari cui è funzionale l'appalto;
- in considerazione dell'incidenza reale o potenziale sulla qualità e sull'efficienza, sull'efficacia, sulla continuità del servizio appaltato;



- alla luce dei danni effettivi e/o dell'esposizione a rischio di danno (con riferimento al rischio che si sarebbe evitato o ridotto proprio in virtù della prestazione se resa regolarmente e puntualmente) che l'Azienda Ospedaliera o un terzo (ad esempio, l'assistito) ha subito;
- della reiterazione di eventi che sono causa di applicabilità di penali; - di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

L'evento è sempre connotato da massima gravità:

- a) nel caso in cui provochi il blocco, in tutto o in parte, del normale svolgimento dell'attività sanitaria;
- b) nel caso in cui esista nesso eziologico con danni alle persone, chiunque esse siano.

Eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, sono considerati eventi diversi e disgiunti ai fini dell'applicabilità delle penali.

8. Le penali sono cumulabili.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati dal DEC a mezzo PEC/Email al Fornitore; il Fornitore potrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 7 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non siano sufficienti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare le inadempienze ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera Moscati a causa del disservizio verificatosi.
11. L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida o ulteriore accertamento
12. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato dall'Amministrazione
13. L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo l'impresa fornitrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

Art.12. Riserve

1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.



2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione per iscritto all'Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni solari dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti

1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'A.O. Moscati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
6. In caso di risoluzione, l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs.



50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva al Contratto, la quale è disciplinata nei seguenti commi:

- 7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell'AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dall'Amministrazione Contraente.
- 7.2. L'autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all'AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex specialis di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. l'AO Moscati, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C., un'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.14. Cauzione Definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da COFACE, polizza [REDACTED] alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AO Moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d'AO Moscati a far data dalla sottoscrizione del Contratto



3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l'AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto.

Art.15. Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, **non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari**, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall'AORN SG Moscati, **per porre fine all'inadempimento**, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto **ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.**, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC, nei seguenti casi:
 - 2.1. fornitura di prodotti difformi dalle caratteristiche minime richieste dal capitolato e relativi allegati;
 - 2.2. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'amministrazione;
 - 2.3. inadempienze contrattuali che comportino l'applicazione di una o più penali che complessivamente superino il 10% dell'importo contrattuale;
 - 2.4. inadempienze in materia di scioperi in servizio di pubblica utilità;
 - 2.5. qualora il Fornitore non sia in grado di provare, alla semplice richiesta dell'Azienda, il possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle attività contrattuali (ove richiesta dal contratto);



- 2.6. qualora il Fornitore aggiudicatario sia privato delle autorizzazioni, visti, concessioni, nulla osta e quant'altro sia di occorrenza per eseguire correttamente il servizio/fornitura e, comunque, venga a trovarsi in una situazione di incapacità giuridica che non consenta l'esecuzione del contratto;
- 2.7. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente fornitura, nonché per la stipula del presente Contratto;
- 2.8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- 2.9. in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara e/o ai fini della stipula del contratto;
- 2.10. subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- 2.11. nel caso di violazione di una delle obbligazioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
- 2.12. negli ulteriori casi previsti dagli elaborati di gara;
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (*valore ottenuto detrando dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di risoluzione l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.16. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
 - 1.1. giusta causa;
 - 1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione;
 - 1.3. per motivi di pubblico interesse.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato



con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto

3. L'Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all'articolo 1671 Codice Civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell'AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.
5. In caso di recesso l'AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara.

Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA

1. L'A.O.R.N. "San Giuseppe Moscati" si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto, ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del Codice Civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della SO.RE.SA. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s'intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA, senza che per questo il partecipante/offrente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite.
2. L'A.O.R.N. S.G. Moscati si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell'ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l' appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.



Art.18. Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art.19. Responsabili

Il fornitore nomina Responsabile dell'esecuzione del contratto il Sig. Stefano Pascale n. [REDACTED], con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali

1. L'Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di tel e l'indirizzo pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: tel [REDACTED]
2. L'Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
3. Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'Impresa.
4. Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere, invece, inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Art.20. Recall dei prodotti

1. Nel caso in cui i dispositivi oggetto del presente contratto siano sottoposti ad una procedura di "recall", secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, il Fornitore si impegna a rendere nota tale circostanza all'Amministrazione Contraente attraverso la consegna della copia del rapporto finale, o altro documento previsto, trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
2. Qualora il Fornitore dovesse disporre di prodotto da offrire in sostituzione, esso dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza sul prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative)



almeno pari a quelle del prodotto offerto oggetto di “recall”;

- b) manuale tecnico del prodotto offerto in sostituzione, in copia conforme all’originale, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.
3. L’Amministrazione procederà all’analisi della documentazione di cui sopra e alla verifica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e/o migliorative) almeno pari a quelle del prodotto oggetto di “recall”.
 4. All’esito dell’analisi sulla documentazione, l’Azienda Ospedaliera Moscati si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sulle caratteristiche del prodotto offerto in sostituzione richiedendo al Fornitore letteratura scientifica relativa alla piattaforma tecnologica di tale prodotto.
 5. In caso di esito positivo della verifica, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore dell’avvenuta autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione. In caso di esito negativo, l’Azienda Ospedaliera Moscati provvederà a dare comunicazione al Fornitore del diniego dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo medico offerto in sostituzione, riservandosi altresì di risolvere, in tutto o in parte, il presente contratto.
 6. In caso di autorizzazione negata o in caso il Fornitore non disponga di alcun prodotto sostitutivo, l’Amministrazione Contraente potrà procedere all’acquisto dei prodotti presso uno o più degli altri Fornitori eventualmente aggiudicatari del contratto per lo specifico lotto o presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tal caso, al Fornitore saranno addebitate le ulteriori spese sostenute in più dall’Amministrazione Contraente rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
 7. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa aggiudicatrice senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni del Fornitore. Nel caso di minore spesa nulla competerà al Fornitore inadempiente.

Art.21. Fuori produzione

1. Nel corso di durata del presente Contratto il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all’Amministrazione Contraente:
 - a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del



d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (*ove coincidente con il produttore*) ovvero dal produttore (*ove diverso dal Fornitore*);

- b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.

A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione tecnica del prodotto offerto in sostituzione.

2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (*minime e migliorative*) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui ai precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto,
 - in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.

Art.22. Trasparenza e prezzi

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e



seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l'obbligo di riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG), ovvero:

- Lotto 11: Sostanza viscoelastica di sodio ialuronato al 1,8%, peso molecolare 1.200.000 Dalton, in siringa in vetro preriempita da 1.1 ml – **CIG:** 8975493B20
- Lotto 17: Miscela di olio di silicone ultrapurificato e alcani semifluorinati con densità > 1,0 g/cm³ da circa 10 ml in siringa preriempita – **CIG:** 897559929C
- Lotto 20: Gas tamponante SF₆ e C₃F₈ in confezione sterile da 50 a 75 ml riutilizzabile (rapporto prezzo/ml) – **CIG:** 8975662698
- Lotto 37: Fibra ottica coassiale monouso ad ampio campo da endoilluminazione per Photon 23 Gauge – **CIG:** 8976787989F
- Lotto 40: Confezione di minimo 100 pezzi di lance oculari in cellulosa triangolari con manico divisi in circa 20 sacchetti sterili monouso – **CIG:** 897690692C
- Lotto 47: Confezione da minimo 50 pz. di coppette rigide a conchiglia universali trasparenti – **CIG:** 8977107F09
- Lotto 60: Custom pack sterile totalmente monouso per cataratta composto da: 1 Telo in TNT idrorepellente 100X150 cm; 1 Telo oftalmico con sacca e film 100X120 cm; 2 Cannule idrodissezione 25G; 1 Bisturi Bevel up 2,75 mm angolato non protetto in acciaio; 1 Bisturi 22,5° non protetto in acciaio; 10 Compresse piegate 10X10; 1 Siringa da 2,5 ML L.L.; 1 Siringa da 1 ML con ago 27G; 2 Siringhe da 5 ML L.L.; 1 Siringa da 20 ML L.L.; 1 Ciotola raccogli liquidi; 1 Compresa oculare adesiva; 1 Vassoio base pack; 1 Pinza piccola delicata completamente in acciaio; 1 Pinza capsuloressi completamente in acciaio; 2 Cannule per camera anteriore; 1 Uncino manipolatore IOL; 1 Blefarostato a vite valve aperte completamente in acciaio. 1 Coppia di cannule per infusione/aspirazione. 1 forbice ad anelli, smussa – **CIG:** 8977301F21

Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante.

1. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.



Art.24. Evoluzione tecnologica

1. Il Fornitore s'impegna a comunicare all'Amministrazione l'evoluzione tecnologica delle attrezzature e dei dispositivi oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre, pertanto, di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell'evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell'amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.O. Moscati un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.O. Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima A.O. Moscati
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.O. Moscati, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionaria sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Art.26. Foro Competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Avellino.

Art.27. Trattamento dei Dati Personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n.196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e



l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. L'Amministrazione tratta i dati relativi al contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento e all'invio all'Amministrazione dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto. Il Fornitore acconsente, altresì, a che i nominativi degli aggiudicatari ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione, che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <http://www.aosgmoscati.av.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".
4. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.
6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art.28. Clausola Finale

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto,



che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell'Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Avellino, lì ____/ ____/

Per l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati

Dott. _____

Firma _____

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

[Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati, Art.2. Disciplina Applicabile; Art.3. Oggetto del Contratto; Art.4.](#)

[Corrispettivi; Art.5. Durata dell'appalto; Art.6. Obbligazioni Generali del Fornitore; Art.7. Obbligazioni specifiche e Garanzia; Art.8. Verifica di conformità; Art.9. Pagamenti – interessi; Art.10. Deroga all'eccezione di Inadempimento; Art.11. Penali; Art.12. Riserve; Art.13. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti; Art.14. Cauzione Definitiva; Art.15. Risoluzione; Art.16. Recesso; Art.17. Clausola So.Re.Sa SpA – ConsipSpA; Art.18. Subappalto; Art.19. Responsabili; Art.20. Recall dei prodotti; Art.21. Fuori produzione; Art.22. Trasparenza e prezzi; Art.23. Tracciabilità dei flussi finanziari; Art.24. Evoluzione tecnologica; Art.25. Brevetti industriali e diritti d'autore; Art.26. Foro Competente; Art.27. Trattamento dei Dati Personali; Art.28. Clausola Finale](#)



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Per il Fornitore

Dott. _____

Firma _____

_____ li _____